

COMITATO SENZA SCOPO DI LUCRO
“AMAarti”

**SEDE: Via Brescia 3 25015 Desenzano del Garda
Cf 94013380178**

Verbale di Assemblea

Oggi 26-10-2020 alle ore 18.30, presso la sede del Comitato AMAarti senza scopo di lucro si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Discussione ed approvazione del Bilancio di esercizio del Comitato chiuso alla data del 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti, conteggio dei voti già pervenuti;
- 2) Adeguamento dello Statuto dell'Ente alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, con proposta di trasformazione in Associazione senza scopo di lucro ed assunzione dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore);
- 3) Ricognizione della compagine associativa: elenco dei soci fondatori e dei soci ordinari;
- 4) Elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione e del Presidente.

A termini del vigente Statuto e con il consenso unanime dei presenti assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente sig. Fabio Pinardi il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Ivan Cabiddu che, presente, accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti i soci fondatori:

FABIO PINARDI, CONCETTA MAZZEO, ELEONORA PINARDI.

E' inoltre presente il socio IVAN CABIDDU

Tutti si dichiarano sufficientemente informati su quanto esposto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla sua trattazione. L'assemblea è quindi validamente costituita e può deliberare.

Quanto sopra brevemente esposto, il presidente propone sia adottato un nuovo Statuto che viene letto ed illustrato ai presenti. Segue un'ampia ed approfondita discussione, al termine della quale l'assemblea, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti i soci fondatori del comitato e da tutti i presenti, all'unanimità.

DELIBERA

- A) Di approvare la relazione del Presidente al punto 1. relativa alla Consultazione scritta con riferimento all'art. 106 del Decreto Legge 18 del 17-03-2020 convertito nella legge 27 del 24-04-2020 – per l'approvazione del bilancio al 31-12-2019 che è stato approvato con 14 voti favorevoli e nessun contrario su 22 soci e Pubblicato sul sito www.amaarti.org alla pagina: http://www.amaarti.org/?page_id=680
- B) Di approvare che il comitato chieda la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, e di adottare pertanto un nuovo statuto conforme all'art.10, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e recenti regolamenti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, che, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale sotto la voce di "ALLEGATO B Assemblea 26-10-2020".
- C) La ricognizione della compagine associativa, elenco dei soci fondatori e dei soci ordinari che registra il seguente esito; Soci fondatori: Fabio Pinardi, Concetta Mazzeo, Eleonora Pinardi.

Soci ordinari: Ivan Cabiddu, Alberto Dubinelli, Michela Bonazza, Fabrizio Sella, Mario Seriola, Olha Andriyuk, Solange Bresciani, Claudio Bresciani, Nausicaa Sartori, Angela Caruso, Renato Mazzeo, Gianfranco Merici, Romana Ugolini, Antonio Sogni, Luigi Amati, Ghisalberti Giovanna, Gabriele Galeazzi, Maria Galeazzi.

- D) Di eleggere come componenti del Consiglio Direttivo i soci: Eleonora Paola Pinardi nata a Asola (MN) il 25/01/1985 residente a Desenzano d/G in via Brescia 3 C.F. PNRLRP85A65A470P con qualifica di socio ordinario, Concetta Mazzeo nata a Sessa Aurunca il 08/10/1958 res. a Desenzano d/G in via Brescia 7 C.F. MZZCCT58R48I676H con qualifica di Vice Presidente, Ivan Cabiddu nato a Agropoli il 05/11/1982 e res. a Desenzano d/G via Brescia 3 CBDVNI82S05A0910 con qualifica Segretario e Fabio Pinardi nato a Mantova il 18/06/1954 residente a Desenzano d/G in via Brescia 7 C.F. PNRFBAS4H18E897C con qualifica di presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30, previa, redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

Presidente:

FABIO PINARDI

Consigliere V. Presidente:

CONCETTA MAZZEO

Consigliere Segretario

IVAN CABIDDU

Consigliere Socio

ELEONORA PAOLA PINARDI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
"AMAarti ENTE DEL TERZO SETTORE"
IN BREVE ANCHE "AMAarti E.T.S."

PREMESSE

Il Comitato senza scopo di lucro denominato "AMAarti" è stato costituito in data 6 marzo 2013 mediante scrittura privata registrata il 21 marzo 2013, serie n. 3, n. 977, presso l'Ufficio di Castiglione delle Stiviere (MN) dell'Agenzia delle Entrate.

Davide Pinardi è nato ad Asola (MN) il 29 novembre 1993 ed è affetto da disabilità quali autismo, diabete ed obesità; è bisognoso di cure costose e di continua assistenza. L'autismo in particolare ha come necessità principale l'assistenza continua per i normali atti quotidiani e per realizzare l'integrazione ed aggregazione nel tessuto sociale dei normodotati.

Successivamente, lo Statuto del Comitato è stato revisionato ed approvato dall'Assemblea in data 20 gennaio 2014 con verbale registrato in data 27 gennaio 2014, Serie n. 3, n. 296, presso l'Ufficio di Castiglione delle Stiviere (MN) dell'Agenzia delle Entrate.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E SCOPO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita l'Associazione denominata "AMAarti ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve anche "AMAarti E.T.S." con sede nel Comune di Desenzano del Garda (BS). Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

1.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Desenzano del Garda (BS) senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

1.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'apertura o la soppressione di sedi secondarie o unità locali comunque denominate purché in Italia.

Art. 2 - DURATA

2.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

3.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale elencate in seguito, al fine del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi, compresa assistenza legale a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di

Manu

Flavia Pinardi

[Signature]

interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
- c) Interventi ,servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 , n.104, e alla legge 22 giugno 2016 , n.112, e successive modificazioni.
- d) Promozione e tutela dei diritti umani , civili , umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori .
- e) Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco , incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- f) Coinvolgere e mettere in comunicazione tra loro gli operatori impegnati quali per esempio educatori ,terapisti, neuropsichiatri, psicologi per garantire continuità educativa e terapeutica , favorendone in questo modo anche l'integrazione sociale
- g) Favorire rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e del privato sociale
- h) Creare progetti e servizi complementari in ambito socio educativo per esempio iniziative per l'animazione del tempo libero , progetti per le autonomie e sull'assistenza domiciliare.
- i) Collaborare con enti pubblici e privati che perseguano finalità omologhe a quelle dell'associazione.

L'associazione inoltre , previa delibera del consiglio direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle , intende svolgere, nei limiti ex lege previsti , attività diverse , secondarie e strumentali , rispetto alle precedenti attività di interesse generale.


Al fine di finanziare le proprie attività l'associazione potrà, infine , porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva , ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico , pure via internet,

3.2 L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle previste al comma precedente, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

3.3 A seconda delle modalità di svolgimento, tali attività possono costituire anche una migliore specificazione e una concreta attuazione delle attività di interesse generale indicate al comma precedente.

3.4 Le attività sopra indicate saranno esercitate al fine di perseguire le seguenti





particolari finalità:

- sensibilizzazione per le sorti dei soggetti più deboli come Davide; far emozionare di fronte ai problemi e farli sentire propri, cercare di far capire cosa significa vivere ogni giorno affrontando le difficoltà che lo stato di "disabilità" comporta;
- integrazione delle persone disabili che devono poter vivere nella nostra società nel modo più naturale possibile, dato che, a volte, non sono in grado di capire cosa sia la "discriminazione";
- unione delle famiglie che vivono la realtà della "disabilità" evitando che si chiudano e non abbiano sbocchi con la società;
- lotta per affrontare i problemi che ogni giorno si pongono, lottare per superare le difficoltà che si incontrano, per ottenere quegli aiuti di cui i disabili necessitano per crescere;
- aiuto a migliorare la vita: a volte, purtroppo, non basta solo la buona volontà, si rendono necessarie cure molto costose e non sempre le famiglie riescono a sopperire alle spese in modo autonomo;
- crescere: ci si rende conto di come sia ancora tanto discriminato il "diverso". La più grande speranza è quella di poter fare crescere i figli disabili in una realtà in cui siano accettati nonostante la diversità. Crescere non solo fuori ma anche dentro di noi.

3.5 Unicamente per la realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità dell'operazione e dei fini statutari.

TITOLO II – SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - GENERALITA'

4.1 Nel presente Statuto, i termini "socio" e "associato", comunque declinati, sono considerati termini aventi significato esattamente identico.

4.2 Tutti i Soci godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.

4.3 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l'ammissione a Socio dell'Associazione si intende sempre a tempo indeterminato.

Art. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI PERSONE FISICHE OD ENTI

5.1 Possono essere soci dell'Associazione:

- a) tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che, condividendone gli scopi,

Quano

Flora Perardi

Fantuzzi

Perli

desiderano partecipare alle attività dell'Associazione o sostenere in qualsiasi modo le sue attività;

b) gli Enti pubblici o privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

5.2 I soci sono classificati nelle seguenti distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla fondazione o alla ricostituzione dell'Associazione, o coloro i quali sono nominati per delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolare benemerenzza, per la loro personalità e/o per l'importanza del contributo (finanziario e/o personale) dato all'attività ed agli scopi dell'Associazione;

- Soci Ordinari: coloro che, non appartenendo alla categoria dei Soci Fondatori, condividendone gli scopi, aderiscono all'Associazione secondo le norme del presente Statuto.

5.3 L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.4 La domanda di far parte dell'Associazione in qualità di Socio Ordinario deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione e contenere le generalità complete del soggetto richiedente.

5.5 La qualifica di Socio si assume dalla data di ricezione da parte dell'Associazione della domanda di cui al comma precedente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può negare, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'ammissione di un Socio, qualora constati la mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto per l'ammissione alla compagine associativa.

Art. 6 - VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI DEI SOCI

6.1 Tutti i Soci devono provvedere al pagamento della quota associativa annuale con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.2 La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

6.3 La quota associativa è versata a fondo perduto; pertanto in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso od esclusione del Socio può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

6.4 Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e modalità previsti dal consiglio direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio.

Art. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

7.1 Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno

in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

7.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un Associato per gravi motivi. In particolare, è considerato grave motivo che legittima la delibera di esclusione l'aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell'Associazione o lesivo del decoro di questa.

7.3 La deliberazione di esclusione ha effetto il giorno in cui viene comunicata all'Associato escluso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.4 Gli Associati che, per qualunque causa, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - GENERALITA'

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo o il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

8.2 Tutte le cariche sono elettive.

8.3 Tutte le cariche sono esclusivamente onorifiche, non ne consegue alcun compenso.

8.4 Il mandato di ogni carica sociale dura tre anni, senza eccezione di sorta. L'elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto.

8.5 Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

8.6 La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore Legale dei Conti, se non obbligatoria per legge, è facoltativa.

Art. 9 - ASSEMBLEA – GENERALITA' E COMPOSIZIONE

9.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è costituita dai Soci regolarmente iscritti alla data di convocazione.

9.2 L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

9.3 Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati maggiori di età per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e per qualunque altro argomento sottoposto all'esame e/o

all'approvazione dell'Assemblea.

9.4 Vighe il principio del voto singolo: pertanto ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 10 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

10.1 La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti gli Associati mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea anche a mezzo di posta ordinaria, telefax o posta elettronica o altri mezzi idonei a raggiungere ed informare i soci. In particolare, è mezzo idoneo a raggiungere i soci l'avviso di convocazione esposto presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima rispetto alla data fissata per l'Assemblea, senza la necessità che ne sia data comunicazione scritta a mezzo di posta ordinaria, telefax o posta elettronica ai diretti interessati.

10.2 L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l'indicazione della data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione.

10.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

10.4 L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da almeno la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto nella stessa.

10.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;







- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, ovvero in sua assenza, da un aderente nominato dall'assemblea

Art. 11 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

11.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

11.2 In mancanza di avviso di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti tutti i Soci, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.3 Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente.

11.4 Sia in prima che in seconda convocazione, per l'approvazione delle delibere relative all'approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

11.5 Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea soltanto da un altro Socio il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

11.6 E' ammesso il voto per corrispondenza il quale è disciplinato come segue:

- a) nell'avviso di convocazione deve essere precisato se il voto per corrispondenza è ammesso;
- b) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- c) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- d) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

Francesco Fiorini
 Presidente

[Signature]

- e) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- f) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- g) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 12 - ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

12.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

12.2 Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, la persona designata dagli intervenuti, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio designato dal Presidente.

12.3 Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio).

12.4 Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede legale dell'Associazione affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

Art. 13 - ASSEMBLEA: COMPITI

13.1 L'Assemblea degli Associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Quorum

Flavio Rucchi

F. Rucchi

[Signature]

14.2 Durante la prima riunione successiva al rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, se non già eletto dall'Assemblea e, se ritenuto utile o necessario, anche un Vice Presidente.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E POTERI

15.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione non espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci. Propone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo e delibera sulle materie indicate dal Presidente.

15.2 In particolare, il Consiglio Direttivo determina l'importo annuo della quota associativa, decide il programma delle attività che l'Associazione svolgerà, da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

15.3 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

15.4 I Consiglieri delegati riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione nell'ambito delle sue finalità istituzionali.

15.5 Non possono essere delegati la formazione del bilancio consuntivo e la convocazione delle assemblee.

15.6 Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè fino ad un terzo dei componenti eletti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Art. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

16.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri.

16.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.

16.4 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza

Quano

Felice Fiori

Fiorini

Fiorini

dei consiglieri in carica.

16.5 In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se sono presenti tutti i consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

16.6 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - PRESIDENTE

17.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.

17.2 In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

Art. 18 - VICE PRESIDENTE

18.1 Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

Art. 19 - SEGRETARIO

19.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

19.2 Salva diversa determinazione del Presidente il Segretario:

- sovrintende e svolge i principali compiti inerenti alla organizzazione tecnico-amministrativa dell'Associazione in conformità alle direttive del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- cura l'intera gestione amministrativa dell'Associazione;
- interviene alle adunanze del Consiglio Direttivo e riferisce su quanto riguarda l'andamento economico;
- redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

19.3 Il Consiglio Direttivo può affidare le funzioni di cui al presente articolo anche a più persone contemporaneamente coordinandole tra loro.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE LEGALE DEI CONTI

20.1 Quando obbligatorio per legge o quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, o un Revisore Legale dei Conti.

20.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

20.3 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

Art. 21 - RISORSE FINANZIARIE

21.1 Le risorse finanziarie dell'Associazione possono provenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalle quote associative e dai contributi versati dagli Associati;
- dai pagamenti di corrispettivi specifici effettuati dagli Associati in relazione alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Pubblici e di Privati;
- dalle rendite patrimoniali;
- da ogni altra eventuale entrata per elargizioni, donazioni, contributi, ecc...;
- dallo svolgimento, diretto o indiretto, purché in diretta attuazione degli scopi istituzionali, di eventuali attività commerciali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della normativa vigente.

Art. 22 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

22.1 L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il Bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

22.3 La redazione e l'approvazione annuale di un Bilancio consuntivo dell'Associazione è obbligatoria ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

22.4 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

22.5 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati

Quero

Fondazione

Scrittura

Scrittura

dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

23.2 L'Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina anche uno o più liquidatori.

23.3 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altri enti aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

24.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alle norme in materia di associazioni riconosciute di cui al libro I del Codice civile, nonché al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci oppure tra i Soci e l'Associazione in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia secondo il suo Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni.

25.2 Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge.

25.3 Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Desenzano del Garda, 26 ottobre 2020

Il Presidente dell'Associazione

FABIO PINARDI

Il Vice Presidente:

CONCETTA MAZZEO

Il Segretario

IVAN CABIDDU

Socio

ELEONORA PAOLA PINARDI